



REP. DRD N. 1035/2019

PROT. N. 85038

IL RETTORE

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata sulla GU n. 10 del 14/01/2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. Rep. DRD n. 3563 dell'11/12/2015 e successivamente modificato con D.R. Rep. DRD. n. 2088 del 28/07/2016;

visti il Codice di Comportamento e il Codice Etico di Ateneo;

visto il "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010" dell'Università di Parma, emanato con D.R. Rep. DRD n. 531/2019, Prot. n. 52587 del 4/03/2019;

visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010" dell'Università di Parma, emanato con D.R. Rep. DRD n. 586/2016, Prot. n. 42987 dell'8/03/2016;

richiamate le deliberazioni del Senato Accademico, n. SA/26-03-2019/39, seduta del 26 marzo 2019, e del Consiglio di Amministrazione, n. CDA/28-03-2019/159, seduta del 28 marzo 2019, con cui sono state disposte modifiche ed integrazioni al summenzionato Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento;

ravvisata pertanto la necessità di procedere all'emanazione del "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010" dell'Università di Parma, nella versione definitiva e coordinata con le modifiche ed integrazioni approvate dai competenti Organi di Governo dell'Ateneo nelle sedute sopra citate,

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. è emanato il "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010" dell'Università di Parma, nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante;
2. il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo.

Parma, 2.5.2019

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvana Ablondi

IL RETTORE
Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO
f.to Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi



Testo coordinato del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010

(emanato con D.R. n. 586 dell'8 marzo 2016 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. SA/26-03-2019/39 in data 26.03.2019 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/28-03-2019/159 in data 28.03.2019).

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con cui l'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università, può stipulare contratti per attività di insegnamento per le esigenze didattiche, anche integrative, nei corsi di studio, fermi restando gli affidamenti di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per corsi di studio, devono intendersi: i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale ed i Corsi di Laurea a ciclo unico.
2. I contratti per attività di insegnamento sono conferiti nell'ambito della Programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto del "Codice etico" ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio.
3. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti per l'accesso ai ruoli universitari.

Art. 2

Contratti per attività di insegnamento

1. L'Università, secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) può stipulare, ai sensi del comma 1, dell'art. 23, della legge n. 240/2010, contratti a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione *"al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale"*;
 - b) può altresì stipulare, ai sensi del comma 2, dell'art. 23, della legge n. 240/2010, contratti a titolo oneroso, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative *"con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali"*;
 - c) al fine di favorire l'internazionalizzazione, può altresì attribuire, ai sensi del comma 3, dell'art. 23, della legge n. 240/2010, insegnamenti a contratto a *"docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama"*.

Art. 3

Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010, l'Università, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, può stipulare contratti di insegnamento di alta qualificazione a titolo gratuito o oneroso. I contratti devono avere durata di un anno accademico e sono rinnovabili, annualmente, per un periodo massimo di 5 anni.
2. I suddetti contratti sono stipulati da parte del Rettore, su proposta dei Dipartimenti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal Nucleo di valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere.
4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei Professori e Ricercatori di ruolo, in servizio presso l'Università alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.



Art. 4

Contratti di insegnamento nell'ambito di convenzioni con altri enti pubblici o istituzioni di ricerca

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010, i contratti di insegnamento previsti dall'art. 3, per affidamento diretto, possono anche essere stipulati sulla base di specifiche convenzioni con dipendenti di enti pubblici, fra cui il personale dell'area sanitaria di cui al D.lgs. 502/92 e con i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593; agli stessi è equiparabile agli effetti del presente regolamento, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo appartenente all'Area Sanitaria infermieristica, ostetrica, della riabilitazione, tecnica e della prevenzione indicate nell'art. 54, comma 8, del CCNL del comparto università, quadriennio 2006 - 2009, ferma restando la possibilità di stipulare con il medesimo personale, anche i contratti per specifiche esigenze didattiche anche integrative di cui all'art. 6, in conformità di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico. Per i contratti di insegnamento in questione, anche se di tipo integrativo, si prescinde dalla procedura di attribuzione di cui all'art. 4 del *"Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010"* e sono conferibili senza necessità della procedura di valutazione comparativa.

Art. 5

Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23 della legge n. 240/2010, al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati allo scopo da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione da parte del Rettore previo parere del Senato Accademico e previa pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 6

Contratti di insegnamento per specifiche esigenze didattiche anche integrative

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23 della legge n. 240/2010, l'Università, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, può altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. I suddetti contratti, sono stipulati da parte del Rettore, su proposta dei Dipartimenti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 7.

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti.

4. Il soggetto incaricato che svolge le attività di cui sopra a carattere integrativo è coordinato dal docente di ruolo designato dalla struttura didattica di appartenenza e deve redigere un registro delle attività svolte e consegnarlo, vistato dal medesimo docente, alla stessa struttura didattica.

5. I docenti a contratto possono partecipare, quali cultori della materia e relativamente al contenuto oggetto della loro attività formativa, alle commissioni d'esame della disciplina ufficiale nell'ambito della quale svolgono l'incarico.



6. La liquidazione del compenso è subordinata alla consegna del registro dell'attività svolta vistato dal responsabile della struttura didattica competente.

7. Per la stipulazione di contratti con il personale tecnico universitario dell'Area sanitaria di cui all'art. 64 del CCNL del comparto università, quadriennio 2006-2009, la partecipazione alle attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione indicati dall'art. 54 comma 8 del medesimo CCNL, il "possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali" ed i requisiti di cui al comma 3 possono essere sostituiti da certificazione attestante l'esercizio delle relative mansioni per non meno di tre anni consecutivi.

8. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati col personale tecnico amministrativo dell'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in conformità della procedura prevista nel presente regolamento ed in possesso della preventiva autorizzazione prevista per gli incarichi extralavorativi.

Art. 7

Procedure di valutazione comparativa

1. I contratti di insegnamento di cui all'art. 6 sono stipulati dal Rettore a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa che assicurino la pubblicità degli atti, bandite dalle strutture didattiche competenti, nell'ambito della programmazione didattica.

2. I bandi debbono indicare i criteri di valutazione dei candidati, le modalità di presentazione delle domande, i termini di scadenza (non inferiore a sette giorni lavorativi), nonché i criteri e le modalità della valutazione comparativa dei candidati, con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre eventuale ricorso.

3. Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione:

- l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento desumibile dal curriculum scientifico o professionale;
- le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
- i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca);
- l'attività didattica già maturata in ambito accademico.

4. Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale ai fini della selezione il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, della Specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

5. I bandi sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Università.

6. Le domande di partecipazione devono essere presentate alla struttura didattica competente che ha attivato la procedura e devono recare in allegato la seguente documentazione:

- a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale compilato secondo il modello allegato al bando;
- b) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- c) elenco delle pubblicazioni scientifiche (il candidato dovrà indicare le banche dati da cui sia possibile visionare le pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse su supporto informatico);
- d) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, e/o dell'attività di ricerca svolta.

7. Alla selezione non possono partecipare coloro che rivestano una causa di incompatibilità con la stipulazione di contratti di insegnamento previste dalla legge 240/2010 e dall'art. 12 del presente regolamento.

8. La struttura didattica può nominare una commissione i cui membri sono individuati tra i professori ed i ricercatori aventi competenze attinenti all'insegnamento cui il contratto di insegnamento si riferisce; in alternativa la valutazione comparativa è effettuata dal Consiglio della struttura medesima.

9. La commissione o il Consiglio della struttura al termine della valutazione comparativa redigerà apposita relazione sulla base dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti nel bando,



contenente i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

10. I giudizi sono insindacabili nel merito.

11. Con delibera del Consiglio della struttura didattica competente saranno approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito e il conferimento del contratto di insegnamento al primo in graduatoria.

12. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria, o di risoluzione del contratto, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8

Diritti e doveri

I titolari dei contratti di cui al presente regolamento, sono tenuti a partecipare alle riunioni degli Organi Accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università di Parma. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli Organi Accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.

2. Gli stessi si impegnano a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse con i compiti svolti.

3. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalle strutture didattiche di competenza, i titolari dei contratti di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso di studio, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, ivi compresa la sessione straordinaria. Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento dei titoli di studio.

Art. 9

Contratto, rinnovo, risoluzione

1. I contratti indicati nel presente regolamento, debbono contenere l'indicazione:

- dell'anno accademico di riferimento;
- della tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate;
- del compenso eventualmente previsto.

2. I contratti annuali per lo svolgimento di attività didattica di cui all'art. 3 sono rinnovabili senza necessità di avviare alcuna procedura selettiva, per un periodo massimo di 5 anni, a seguito di positiva verifica annuale da parte della struttura didattica competente, sull'attività svolta dal docente.

3. Per rinnovo si intende la conferma del medesimo insegnamento o della stessa attività didattica, indipendentemente dal numero di crediti formativi universitari di riferimento.

4. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni di effettiva attività didattica (possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati);
- violazione del regime delle incompatibilità;
- verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

5. Nei casi di gravi inadempienze, ed in ogni caso di giusta causa, il contratto può essere risolto su proposta del Consiglio della struttura didattica competente sentito l'interessato, con atto del Rettore.

Art. 10

Trattamento economico

1. Fatte salve le successive determinazioni legislative o ministeriali che dovessero disporre diversamente, il trattamento economico dei contratti di cui al presente regolamento è così determinato:



- a) per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge 240/2010, è definito secondo quanto deliberato dagli Organi Accademici, di importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23;
 - b) per i contratti di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge 240/2010, è definito secondo quanto deliberato dagli Organi Accademici, nel rispetto delle determinazioni ministeriali di cui al medesimo comma 2 dell'art. 23;
 - c) per i contratti di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge 240/2010 è definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.
 3. La liquidazione del trattamento è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
 4. Il Rettore è autorizzato con proprio decreto a modificare gli importi dei contratti a seguito dell'entrata in vigore delle determinazioni ministeriali di cui al comma 1.

Art. 11

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 5 del decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni. Sono fatte salve le differenti regolamentazioni applicabili in funzione dello status giuridico del contraente.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello svolgimento dell'attività di docenza.

Art. 12

Regime delle incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 25 L. 724/1994, non possono essere destinatari degli incarichi di cui al presente regolamento:
 - a) coloro i quali siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università degli Studi di Parma con diritto alla pensione anticipata di anzianità;
 - b) coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altre amministrazioni con diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l'Università degli Studi di Parma rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione;
2. Ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università.
3. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'università potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza del necessario nulla osta ai sensi della normativa vigente.
4. All'atto della stipula del contratto i dipendenti di enti e associazioni private dovranno dichiarare il loro status, al fine di valutare la compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche previste dal contratto stesso.
5. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università.
6. I dottorandi di ricerca non possono essere titolari degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 3 ed ai sensi dell'art.12 del DM n. 45 del 8.02.2013, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio e, conseguentemente, alcun onere aggiuntivo per l'Università, attività di didattica integrativa, entro un limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

7. Gli assegnisti di ricerca possono essere titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento nel rispetto della vigente normativa.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione del relativo Decreto di emanazione.

2. In attesa della complessiva revisione regolamentare delle Scuole di Specializzazione, la limitazione ai corsi di studio di cui all'art.1 non trova applicazione, sia per i contratti a titolo gratuito attribuibili nell'ambito dei corsi delle medesime Scuole, sia per quelli retribuibili su fondi di pertinenza delle Scuole stesse.